

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3 DEL 09 GENNAIO 2019

Pratica n. 29989 del 08/01/2019

STRUTTURA PROPONENTE		AREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
CODICE CRAM	DG. 001	Obiettivo Funzione: B03A01

OGGETTO	Annullamento della RDO tramite procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto merci delle ditte partecipanti alle manifestazioni promosse da Regione Lazio e Arsial nell'anno 2019. CIG 7699053386
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Valeria Michetelli)	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Mariano Mampieri)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2019	U	1.03.02.02.005	-107.360,00=	Pren. n. 816		26/11/18	
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			P/ DIRIGENTE DI AREA	
Carla Bianchini			_____			Dott. S. Sbaffi	

Il Direttore Generale Dott. Stefano Sbaffi

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 03 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA 09 GENNAIO 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 3 DEL 09 GENNAIO 2019**

OGGETTO: Annullamento della RDO tramite procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto merci delle ditte partecipanti alle manifestazioni promosse da Regione Lazio e Arsial nell'anno 2019. **CIG 7699053386**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;
- VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al bilancio" e successive Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di adozione variazione n. 5 e variazione n. 6;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 732 del 29/11/2018 di autorizzazione all'indizione di una RDO tramite procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto merci delle ditte partecipanti alle manifestazioni promosse da Regione Lazio e Arsial nell'anno 2019;
- PRESO ATTO che delle ditte invitate due hanno risposto alla RDO e precisamente: la ditta Nova Tradel 2000 scarl e la Visart s.r.l.;
- VISTO il verbale del RUP n.1 del 04/01/2019, prot. Arsial n. 32 del 07/01/2019, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che:

- per quanto riguarda l'offerta economica della Nuova Tradel 2000 scarl rileva l'assenza nella documentazione presentata dell'indicazione dei costi aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'art. 95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, pertanto deve essere esclusa dalla procedura;
- che lo stesso verbale per quanto riguarda l'offerta presentata da VISART scarl rileva che è anormalmente bassa e le spiegazione fornite in ordine al prezzo offerto ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti pubblici non possono essere accolte. Si ritiene pertanto che l'offerta non sia rispondente alle prescrizioni di gara e non essendo possibile identificare con certezza quale sia l'importo da considerare ai fini della stessa offerta deve essere esclusa dalla procedura;

CONSIDERATO di dover approvare il verbale del RUP n.1 del 04/01/2019, prot. Arisial n. 32 del 07/01/2019, e che pertanto a causa dell'esclusione dei due unici operatori partecipanti, la procedura deve essere annullata;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Affari Istituzionali Promozione e Comunicazione;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE il verbale del RUP n. 1 del 04/01/2019, prot. Arisial n. 32 del 07/01/2019, allegato alla presente quale parte integrante.

DI ESCLUDERE per le ragioni sopra esposte dalla procedura gli operatori economici

- NUOVA TRADEL 2000 scarl;
- VISART Scarl.

DI ANNULLARE la RDO n. 2138354/2018 per l'affidamento del servizio di trasporto merci delle ditte partecipanti alle manifestazioni promosse da Regione Lazio e Arisial nell'anno 2019.

DI ANNULLARE la prenotazione di spesa n. 816 del 26/11/2018 per l'importo di € 107.360,00.= I.V.A. compresa

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. n. 33/2013	23	I	b		X		X	
D.Lgs. n. 33/2013	37			X			X	

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

VERBALE n. 1

RDO n. 2138354/2018

CIG: 7699053386

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto merci delle ditte partecipanti alle manifestazioni promosse da Regione Lazio ed Arsial nell'anno 2019.

Il giorno 04/01/2019 presso ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, il sottoscritto Punto Istruttore e RUP Mariano, in merito alla procedura in oggetto rileva quanto segue:

-l'offerta economica della Nuova Tradel 2000 scarl non indica i costi aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come specificato nell'art. 8 del Capitolato d'oneri della gara che rinvia espressamente all'art. 95 comma 10 del citato Codice dei contratti pubblici; inoltre nel modello di offerta economica prodotto in automatico dal MEPA è previsto un apposito spazio recante la seguente dicitura " *Costi della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs n.50/2016 compresi nell'Offerta:*" che il concorrente avrebbe dovuto compilare. Pertanto l'offerta della Nuova Tradel 2000 scarl deve essere esclusa dalla procedura;

- l'offerta economica presentata da VISART scarl di € 3.336,10 appare anormalmente bassa e che pertanto è stato richiesto alla stessa, tramite il portale del MePa, chiarimenti in ordine al prezzo offerto ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti pubblici;

-La VISART con lettera ricevuta in Arsial il 03/01/2019, tramite Mepa (prot. ARSIAL 091/2019), precisa che "la nostra offerta va interpretata in abbinamento con l'analisi della tabella 1 da noi presentata in sede di gara dal momento che è la risultanza dei costi unitari ivi indicati; ovviamente gli stessi poi una volta definite le tratte, le ditte partecipanti, i chilogrammi totali, il personale necessario e la tipologia di mezzo che andrete a richiedere, saranno ricalcolati in conformità con i prezzi unitari offerti". Inoltre la ditta fa rilevare che "il capitolato d'oneri da voi fornito nella documentazione di gara non riportava alcun dato certo per poter formulare un'offerta totale ed i dati inseriti nella tabella 1 indicavano in molti casi un totale di KM non corretti per le tratte di riferimento".

- Le spiegazioni fornite da VISART non possono essere accolte per le seguenti ragioni:

- La Stazione appaltante non può svolgere un'attività interpretativa della volontà dell'offerente rivolta a determinare l'offerta complessiva che lo stesso offerente ha errato macroscopicamente nel formulare. La ditta avrebbe dovuto offrire, così come è riportato nel modello di OFFERTA ECONOMICA, il prezzo complessivo della fornitura del servizio e non la somma dei "costi unitari indicati nella tabella1". Nel caso specifico, secondo la prospettazione della ditta, il prezzo complessivo si ricaverebbe per mezzo di una serie di operazioni aritmetiche "una volta definite le tratte, le ditte partecipanti, i chilogrammi totali, il personale necessario e la tipologia di mezzo che andrete a richiedere";

- Ciò che ARSIAL richiedeva era chiaramente indicato all'art. 4 del capitolato e la compilazione della tabella 1 da parte della ditta serviva unicamente, come è riportato chiaramente ai punti 3 dell'art. 6 del capitolato, al fine di consentire ad ARSIAL di

- conoscere l'importo dei servizi che potranno essere richiesti per ogni singola manifestazione così come indicato al precedente art. 4 punto 3;
- per le ragioni sopra esposte si ritiene che l'offerta economica di VISART scarl non sia rispondente alle prescrizioni di gara e non essendo possibile identificare con certezza quale sia l'importo da considerare ai fini della stessa offerta deve essere esclusa dalla procedura;

Considerato che gli operatori Nuova Tradel 2000 scarl e Visart scarl sono gli unici ad aver presentato l'offerta rispetto alla procedura in oggetto, visto l'esito dell'esame che non consente l'affidamento del servizio a nessuna delle ditte partecipanti, si propone l'annullamento della procedura stessa.

Il RUP

Mariano Mampieri

Roma, 04/01/2019